



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2024 ^(*)

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

^(*) Già presentato alla Camera dei deputati il 29 marzo 2024 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 22 aprile 2024.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il decreto-legge in oggetto è stato adottato al fine di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure ulteriori e più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, individuate nella revisione della disciplina delle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nella previsione di misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed, infine, nell'adozione di misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici nonché nella previsione di adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della chiesa cattolica.

Con le misure introdotte si intende evitare che l'esercizio diffuso dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura possano compromettere gli equilibri di finanza pubblica e gravare eccessivamente sul debito pubblico. L'esigenza sentita è quella di contrastare condotte fraudolente nell'utilizzo del credito d'imposta ACE da parte delle imprese, con particolare riguardo ad eventuali cessioni del medesimo credito. Dunque, l'obiettivo è stato individuato nel limitare il numero di cessioni del credito (potenzialmente infinite a legislazione vigente), nell'estensione dei soggetti su cui ricade la responsabilità di tali condotte fraudolente e nel rafforzamento di attività di controllo preventivo da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione al rialzo del deficit relativo all'anno 2023.

Ulteriore obiettivo del provvedimento è quello di assicurare la piena operatività degli uffici finanziari e di dare certezza ai contribuenti in ordine alla applicazione della nuova normativa del contraddittorio preventivo e della definizione degli accertamenti.

Infine, è stato necessario intervenire per garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria. Con la riforma della giustizia tributaria, la creazione di un ruolo autonomo di magistrati tributari e l'istituzione del Dipartimento

della giustizia tributaria come articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze, si è reso infatti necessario garantire al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria un partner tecnologico dedicato in modo continuativo. Ciò consentirà all'organo di autogoverno della magistratura tributaria di provvedere, in modo indipendente ed autonomo, alla gestione del proprio sistema informativo, secondo le proprie linee di competenza. Alla luce di tale esigenza, l'affidamento a SOGEI S.p.A., già partner tecnologico del Ministero dell'economia e delle finanze, risulta la soluzione più funzionale per garantire sinergia e coerenza del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) in capo al Dipartimento della giustizia tributaria con quello dell'organo di autogoverno, in considerazione della interdisciplinarietà dei servizi nell'ambito dell'ordinamento giudiziario tributario.

Le misure introdotte risultano coerenti con le linee generali del programma di Governo nella misura in cui sono volte a conseguire un risparmio di spesa per l'erario e a preservare gli equilibri del bilancio dello Stato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, si rappresenta che l'art. 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto, con riferimento agli interventi edilizi elencati nell'art. 121, comma 2, del medesimo decreto-legge, la facoltà per il contribuente di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, oppure per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.

Le suddette agevolazioni, avendo avuto negli anni un'applicazione diffusa, hanno generato diversi effetti collaterali. Per tale ragione, nel corso del tempo la disciplina prevista dall'art. 121, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è stata oggetto di diverse modifiche.

In particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è intervenuto sulla disciplina dell'art. 121, del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prevedere, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (17 febbraio 2023), il divieto generalizzato di esercitare l'opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il medesimo articolo 2, ai commi 2 e 3 del decreto-legge n. 11 del 2023, ha previsto, tuttavia, alcune deroghe al divieto introdotto dal comma 1, stabilendo che il blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del *Superbonus* di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 nonché per gli interventi diversi dal *Superbonus* che, in data antecedente al 17 febbraio 2023, rispettino determinate condizioni.

Ulteriori deroghe sono state previste anche dai commi 1-*bis*, 3-*bis* e 3-*quater* dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 11 del 2023. In particolare, sono stati esclusi dal divieto in esame:

- gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 119-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati successivamente al 31 dicembre 2023 da condomini e persone fisiche in possesso di specifici requisiti (comma 1-*bis*, secondo periodo);
- gli interventi realizzati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e dagli Enti del terzo settore (comma 3-*bis*, primo periodo);
- gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 situati nei territori della Regione Marche (comma 3-*quater*).

Per quanto concerne l'**articolo 2**, si rileva che, con l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato introdotto l'istituto della c.d. "*remissione in bonis*", che consente al contribuente di non decadere dal beneficio fiscale subordinato dalla legge al preventivo invio di una specifica comunicazione, laddove tale comunicazione non sia stata trasmessa o sia stata trasmessa erroneamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente il minimo della sanzione stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale disposizione si applica, a legislazione vigente, anche con riguardo alle comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio delle opzioni previste dall'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle ulteriori cessioni operate successivamente.

Per quanto riguarda l'**articolo 3**, si rileva che tale disposizione integra il quadro normativo esistente in materia di monitoraggio degli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituito dal comma 13, del medesimo art. 119 e dal comma 7, dell'art. 121 del sopra indicato decreto-legge n. 34/2020. In particolare, con tali disposizioni è previsto, in capo al tecnico abilitato, l'obbligo di trasmissione per via telematica all'ENEA dell'asseverazione redatta. Inoltre, il comma 7 dell'art. 121 del decreto-legge n. 34/2020 prevede obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativamente alle opzioni per lo sconto in fattura o della cessione del credito.

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo **4, comma 1**, del presente decreto-legge, che interviene sulla disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di crediti derivanti da bonus edilizi, si osserva quanto segue. L'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede per i contribuenti titolari dei crediti d'imposta relativi agli interventi edilizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121 la possibilità di utilizzare i predetti crediti in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la medesima ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 121 esclude la possibilità di fruire negli anni successivi della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno e di richiederla a rimborso.

In tale contesto normativo si inserisce la previsione contenuta nell'**articolo 4, comma 1**, che, mediante l'aggiunta del comma 3-bis dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introduce lo strumento della sospensione, ad opera dell'Agenzia delle entrate, dell'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti all'agente della riscossione derivanti da atti emessi dall'Agenzia delle entrate per un importo complessivo superiore a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. Tale sospensione opera fino a concorrenza degli importi delle predette iscrizioni ruoli e affidamenti. La

disposizione stabilisce altresì che restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 dell'articolo 121 nonché l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 in tema di divieto di compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori a 100.000 euro. La norma, infine, demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità di attuazione e della decorrenza delle disposizioni ivi contenute.

La disposizione di cui **all'articolo 4, comma 2**, del decreto-legge in esame interviene sulla disciplina del divieto di compensazione dei crediti d'imposta in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori alla soglia di 100.000 euro.

L'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, prevede che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate e, ai meri fini della verifica delle sopra evidenziate condizioni, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37, in materia di controllo delle deleghe di pagamento con utilizzo di crediti in compensazione.

Con l'intervento normativo di cui all'articolo 4, comma 2, il legislatore interviene sulla disciplina testè descritta, mediante la sostituzione del comma 49-quinquies dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. La disposizione novellata amplia l'ambito di applicazione del divieto di compensazione dei crediti d'imposta, ricomprendendo, ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, le iscrizioni a ruolo e gli affidamenti, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, relativi ad atti di recupero e ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate. La norma stabilisce che le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza non concorrono ai fini del computo della soglia di 100.000 euro. Per esigenze di coordinamento con la disciplina di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la disposizione in esame dispone che, in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro, continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni di cui al citato articolo 31 che inibiscono la compensazione dei crediti erariali, accordandola in caso di pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo. Infine, la norma in commento prevede che, ai meri fini della verifica delle condizioni ivi stabilite, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

La decorrenza delle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto-legge è fissata dall'articolo 4, comma 3, al 1° luglio 2024.

Con riferimento all'articolo 5, le principali norme nazionali di riferimento della materia trattata dal decreto-legge in esame sono rappresentate dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché dall'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei crediti ACE (introdotta nell'ordinamento dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), in particolare sull'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) è una deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011.

Il citato articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "decreto Sostegni bis"), ha previsto, tuttavia, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire alternativamente della deduzione del rendimento nozionale ACE tramite il riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al medesimo rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Tale agevolazione, che può, dunque, essere fruita nella forma di credito di imposta a seguito di apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, è peraltro cumulabile con quella ordinaria.

Con particolare riguardo al comma 6 dell'articolo 19 (modificato dalla disposizione di nostro interesse), quest'ultimo stabiliva che:

- il credito d'imposta in materia di ACE non è produttivo di interessi;
- il credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso;
- in alternativa alla compensazione o al rimborso, il credito può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente;
- i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto;
- il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, pur non concorrendo alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; né rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.

L'**articolo 6** interviene sulla disciplina relativa ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies*, del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019, subordinando la fruizione dei predetti crediti da parte delle imprese alla trasmissione al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* delle seguenti comunicazioni:

- una comunicazione preventiva con l'indicazione dell'ammontare complessivo degli investimenti, che le stesse intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione nonché l'aggiornamento della medesima comunicazione al completamento degli investimenti (**comma 1, primo e secondo periodo**);
- una comunicazione di completamento degli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (**comma 1, terzo periodo**);
- una comunicazione recante l'indicazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge n. 178 del 2020 relativi all'anno 2023, maturati e non ancora fruiti (**comma 3**).

I dati e le informazioni *de quibus* sono trasmessi mensilmente dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di consentire a quest'ultimo di provvedere al monitoraggio dei relativi oneri e di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate nelle sopra richiamate disposizioni di legge (**comma 2**).

Il **comma 1, dell'articolo 7**, dispone che quanto statuito dall'articolo 6-*bis* dello Statuto del contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data.

Il successivo **comma 2** prevede che per gli atti individuati al comma 1 trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. Infine, il **comma 3** statuisce che, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-*bis* dello Statuto del contribuente, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 6-*bis*.

Per quel che concerne il **comma 4 dell'articolo 7** si osserva che l'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, dispone che: "Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati".

L'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, alla lettera b), b-*bis*) e b-*ter*), ha previsto che, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;

b-*bis*) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;

b-*ter*) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.

Il **comma 4 dell'articolo 7**, in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA), proroga all'unica data del 30 novembre 2024 tutti i termini sopra richiamati.

Con riferimento all'articolo 7, comma 5, le principali disposizioni nazionali di riferimento sono riconducibili innanzitutto all'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, rubricato "violazioni degli obblighi degli operatori finanziari" ove ai commi 1, e 1-*bis*, si stabilisce che qualora venga omessa la trasmissione dei dati da parte di questi ultimi, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera

omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

La nuova disposizione in commento, dunque, introduce dopo il comma 1-bis del citato articolo 10, il nuovo comma 1-ter, in cui stabilisce che la sanzione prevista al comma 1, si applica inoltre agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Tale ultima disposizione, stabilisce infatti che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società Pago-PA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

Si cita infine, quale ulteriore disciplina di riferimento, l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sul concorso di violazioni e continuazione, in quanto, la sanzione prevista dalla nuova disposizione in commento, applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, deroga alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per quanto concerne **i commi 6 e 7 dell'articolo 7**, la disciplina nazionale di riferimento è rinvenibile nell'istituto del c.d. "ravvedimento speciale", introdotto dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio, 29 dicembre 2022, n. 197, e successivamente rivisto dal legislatore, in modo da consentire ai contribuenti interessati un margine temporale più ampio per aderire all'istituto o ancora per regolarizzare violazioni relative a periodi d'imposta inizialmente non contemplati dalla norma. In effetti la norma originaria, di cui alla citata legge di bilancio n. 197 del 2022, aveva previsto la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti, con la riduzione delle sanzioni irrogabili a un diciottesimo del minimo edittale, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute poteva essere effettuato in un'unica soluzione o in otto rate di pari importo con scadenza del pagamento delle somme dovute, o della prima rata, fissata al 30 settembre 2023. Ad opera dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il legislatore ha poi disposto l'estensione di tale ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, da perfezionarsi tramite il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione, entro la scadenza del 31 marzo 2024, ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024.

L'**articolo 8, comma 1** interviene sull'art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che detta disposizioni finalizzate all'efficientamento dell'azione amministrativa favorendo la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, nonché la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. A tal fine, prevede che la Sogei possa offrire servizi informatici strumentali al

raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate tra cui: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'istruzione, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), il Ministero della salute, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), il Consiglio superiore della magistratura e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, con l'intervento normativo si apportano modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell'art. 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Il **comma 1, lettera a)**, abrogando il primo periodo del comma 3-*bis*, dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito riconosciuta in favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli Enti del Terzo settore.

Il **comma 1, lettera b)**, invece, inserisce il nuovo comma 3-*ter*.1, all'art. 2, del decreto-legge n. 11 del 2023, al fine di prevedere che il divieto di optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, non si applica agli interventi di cui all'art. 119, commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, del d.l. n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Il **comma 1, lettera c)**, infine, abrogando il comma 3-*quater* dell'art. 2, del citato d.l. n. 11 del 2023, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito prevista per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 situati nei territori della Regione Marche.

Il **comma 2** prevede un regime transitorio di salvaguardia che consente, comunque, l'applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli contenute nell'art. 2, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119, del decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati, ai sensi dell'art. 119

del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 3** prevede un regime transitorio di salvaguardia che consente, comunque, l'applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli contenute nell'art. 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023, alle spese, diverse da quelle relative ad interventi sismici di cui al nuovo comma 3-*ter*.1 del medesimo articolo 2, per le quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sussistano le condizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, del decreto-legge in esame o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano con riferimento alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Le medesime disposizioni continueranno, inoltre, ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

- a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 5**, infine, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, primo periodo, e al comma 3, lettere *a)* e *b)*, del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, si introduce una disposizione che esclude l'applicabilità dell'istituto della *remissione in bonis* di cui art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, alle comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per quanto concerne l'**articolo 3**, con la disposizione sono introdotti, in capo ai contribuenti che nel corso del 2024 stanno eseguendo o devono eseguire interventi di efficientamento energetico o antisismici, agevolati ai sensi dell'art. 119, del decreto-legge n. 34/2020, obblighi di trasmissione delle informazioni relative a tali interventi.

In tal senso, al **comma 1, dell'articolo 3** si prevede l'obbligo, in capo ai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34/2020, di trasmissione all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), delle informazioni inerenti agli interventi agevolati. Nello specifico tali informazioni riguardano: *a)* i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi; *b)* l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto; *c)* l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025; *d)* le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)*.

In maniera analoga, con le disposizioni di cui al **comma 2 dell'articolo 3**, si prevede l'obbligo in capo ai soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del d.l. n. 34/2020 di trasmettere al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche", gestito dal

Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative a: *a)* i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi; *b)* l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto; *c)* l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025; *d)* le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Il **comma 3 dell'articolo 3** definisce i soggetti che sono tenuti agli obblighi di trasmissioni di cui ai commi 1 e 2. Nello specifico, si tratta di soggetti: *a)* che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; *b)* che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Con la disposizione **dell'art. 3, comma 4**, si stabilisce che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Infine, con il **comma 5 dell'articolo 3** è introdotta la sanzione amministrativa di euro 10.000 per i casi di omissione delle trasmissioni di informazioni previste dai commi 1 e 2. Inoltre, in luogo di tale sanzione, è prevista la decadenza dall'agevolazione fiscale e l'impossibilità di avvalersi dell'istituto della remissione *in bonis* nel caso in cui l'omissione riguardi interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sia presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'omessa trasmissione dei dati comporti.

L'articolo 4, comma 1, incide sull'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mediante l'aggiunta del comma 3-bis, che introduce la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti di cui al medesimo articolo 121 in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, derivanti da atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ivi compresi gli atti di recupero, superiori alla soglia di 10.000 euro, fino a concorrenza delle predette iscrizioni e dei predetti affidamenti. La disposizione stabilisce che restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 dell'articolo 121 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Viene altresì demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni.

L'articolo 4, comma 2, incide, mediante sostituzione integrale, sull'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, disponendo il divieto di compensazione dei crediti d'imposta per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ivi compresi gli atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241. Ai fini del raggiungimento della soglia non rilevano le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La norma fa salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Inoltre, viene stabilito che, ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo del novellato comma 49-quinquies dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e che, ai soli fini della verifica delle condizioni, si rendono applicabili le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater dell'articolo 37.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 19, comma 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni-bis). In particolare, la disposizione in esame:

a) modifica il terzo periodo del detto comma 6;

b) aggiunge due nuovi periodi dopo il quarto.

L'articolo 5, lettera a) modifica il terzo periodo del citato comma 6, eliminando la facoltà di cessioni successive alla prima.

La lettera b) introduce due nuovi periodi al comma 6 dell'articolo 19, riguardanti – rispettivamente – l'estensione della responsabilità in via solidale al cessionario del credito in caso di concorso nella violazione e nell'applicazione dei medesimi controlli preventivi facenti capo all'amministrazione finanziaria stabiliti in materia di Superbonus.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina relativa ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies*, del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019, prevedendo la trasmissione di apposite comunicazioni al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* quale condizione ai fini della fruizione dei predetti crediti.

Le disposizioni normative contenute nei primi tre commi dell'**articolo 7** del provvedimento in esame si inseriscono nel contesto della disciplina dell'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente, concernente il diritto al contraddittorio preventivo e della nuova disciplina degli istituti di definizione degli accertamenti, di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, così come modificata dall'articolo 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. L'intervento normativo è inteso a razionalizzare e potenziare l'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi, somme e contributi, che è effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili. Non comporta, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, in quanto intesa a stabilire con certezza l'applicazione della normativa in materia di contraddittorio preventivo e definizione dell'accertamento, previene il rischio di un contenzioso "strumentale" per il regime transitorio.

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 incidono sull'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, posticipandone l'applicazione agli atti emessi dopo il 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dopo la medesima data.

L'articolo 7, comma 3, incide sulla portata dell'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 prevedendo che si applichi comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3,

ultimo periodo, del medesimo articolo, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria abbia, in data anteriore all'entrata in vigore della disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis citato.

L'articolo 7, comma 4, incide sulle lettere b), b-bis) e b-ter) dell'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 prorogando i termini di scadenza al 30 novembre 2024.

L'articolo 7, comma 5, interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aggiungendo, dopo il comma 1-bis, il comma 1-ter, secondo cui la sanzione prevista al comma 1 del citato articolo 10, si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione, inoltre, è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

L'articolo 7, comma 6, agisce in modifica sull'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sostituendo le parole «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, con «31 maggio 2024» e le parole: «1° aprile 2024», con le seguenti «1° giugno 2024». È disposta, in tal modo, la proroga dei termini, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, per il perfezionamento del "ravvedimento speciale" delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. La norma fa riferimento, nello specifico, alla fattispecie di ravvedimento speciale inizialmente introdotta con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione delle dichiarazioni fiscali validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, successivamente estesa al periodo d'imposta 2022 proprio dal citato decreto-legge n. 215 del 2023.

L'articolo 8, comma 1 è volto a modificare l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, mediante l'introduzione di un comma 2-quinquies, che prevede l'obbligo per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di avvalersi, per tutte le attività informatiche, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Sogei s.p.a.).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Gli interventi normativi sono compatibili con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Gli interventi normativi sono compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non si rilevano profili di rilegificazioni né la possibilità di attuare in alternativa interventi di delegificazione e di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si è a conoscenza dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga a quella oggetto del provvedimento, all'esame del Parlamento e del relativo stato dell'iter.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Gli interventi normativi non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le norme non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto del provvedimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli interventi adottati.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa con riguardo:

- all'**articolo 1**: le disposizioni introdotte apportano modifiche all'art. 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (**comma 1**);
- **all'articolo 4, comma 1** che introduce il comma 3-bis nell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- **all'art. 4, comma 2**: con cui si sostituisce il comma 49-quinquies dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- **all'art. 5, comma 1** con cui si modifica l'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- **all'art. 7, comma 5** con cui viene aggiunto il comma 1-ter all'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- **all'art. 7, comma 6**, con cui viene modificato l'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;
- **all'articolo 8, comma 1** che introduce il nuovo comma 2-quinquies all'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede l'obbligo, per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, di avvalersi, per tutte le attività informatiche, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (comma 1)** non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

Si segnala, che l'**articolo 1, comma 1**, contiene delle disposizioni abrogative espresse (**lettere a) e c)**).

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 e 8 (comma 1)** si fa presente che le norme non introducono alcuna disposizione retroattiva o di reviviscenza o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'**articolo 6**, le disposizioni di cui al **comma 1, secondo periodo**, hanno un limitato effetto retroattivo, in quanto subordinano la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, alla trasmissione al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* della comunicazione telematica di completamento degli investimenti. Anche il **comma 3**, del medesimo articolo 6, subordina l'utilizzazione in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, maturati nel 2023 e non ancora fruiti, alla trasmissione della relativa comunicazione al predetto Dicastero.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Con riferimento agli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (commi 4, 6 e 7) e 8 (comma 1)** del decreto in commento, non si è a conoscenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Per quanto riguarda l'**articolo 7 (commi 1, 2 e 3)** non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, ma trattasi di una integrazione della disciplina in materia di contraddittorio preventivo introdotta dall'articolo 1, comma 1, lett. *e*) del decreto legislativo n. 219, del 2023 (attuativo dell'art. 4 della legge delega fiscale n. 111 del 2023), che ha inserito l'articolo 6-*bis* nella legge 212 del 2000, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Con riguardo all'**art. 7 comma 5**, si segnala l'art. 20 della legge di delega fiscale n. 111 del 2023 contenente principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2, 5, 7, 8 (comma 1)**, si fa presente che le disposizioni sono immediatamente efficaci e non richiedono interventi attuativi.

Con riferimento all'**articolo 3**, l'attuazione è, invece, demandata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto ove saranno definiti il contenuto, le modalità e i termini per adempiere a tali obblighi di comunicazione.

Per quel che concerne **l'articolo 4, comma 1**, la norma prevede che un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisca le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del comma in esame.

L'**articolo 6** – nel disporre che le comunicazioni ivi previste sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico – prevede l'adozione di un apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, con il quale apportare le necessarie modificazioni al citato decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui all'articolo in esame. Non è previsto un termine per l'adozione del decreto direttoriale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (comma 1)**, si sono utilizzati i dati statistici a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e, pertanto, non è stato necessario interessare l'Istat.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto-legge in oggetto è stato adottato al fine di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure ulteriori e più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, individuate nella revisione della disciplina delle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nella previsione di misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed, infine, nell'adozione di misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici nonché nella previsione di adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del giubileo della chiesa cattolica.

Tra le varie disposizioni di carattere fiscale presenti nel provvedimento verranno di seguito esaminati gli articoli 1 (Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura), 2 (Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis), 3 (Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente), 6 (Misure per il monitoraggio di transizione 4.0) e 7 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) con riferimento ai commi 1, 2 e 3.

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, si apportano modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell'art. 2, del d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Con l'intervento normativo si introducono disposizioni volte a prevedere un ulteriore blocco dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di cui all'art. 121, comma 1, del citato d.l. n. 34 del 2020. La ratio iniziale del blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito è stata quella di contrastare gli abusi e le condotte fraudolente nell'utilizzo dei crediti di imposta in materia edilizia ed energetica emersi a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria, nonché quella di affrontare il problema dei crediti fiscali incagliati. Quale conseguenza delle frodi perpetratesi nelle cessioni dei crediti di imposta afferenti ai bonus edilizi ed energetici, infatti, il legislatore ha disposto – a partire dal 17 febbraio 2023 – il blocco totale delle cessioni dei crediti, prevedendo, tuttavia,

alcune deroghe nonché una specifica disciplina transitoria per gli interventi in corso al fine di tutelare esigenze di certezza tra gli operatori.

La lotta alle frodi nelle cessioni dei crediti ha, nondimeno, determinato un forte rallentamento nelle cessioni dei crediti, principalmente per timore, da parte dei cessionari, di essere, loro malgrado, coinvolti in operazioni fraudolente. Il tutto è avvenuto in un contesto in cui i lavori edilizi - proprio per effetto dell'agevolazione concessa - si erano nel frattempo moltiplicati sull'intero territorio nazionale, saturando di fatto la capacità di acquisto dei crediti da parte dei principali soggetti acquirenti (poste e banche) e determinando la problematica dei c.d. "crediti incagliati" delle imprese, le quali si sono trovate i propri cassetti fiscali pieni di crediti.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, la norma intende escludere l'applicabilità della c.d. "remissione in bonis", di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con riferimento alle comunicazioni da inviare all'Agenzia delle entrate in caso di esercizio delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'istituto della "remissione in bonis" consente al contribuente, allorché ricorrano determinate condizioni, di non decadere dal beneficio fiscale subordinato dalla legge al preventivo invio di una specifica comunicazione laddove tale comunicazione non sia stata trasmessa o sia stata trasmessa erroneamente.

In relazione all'applicabilità di tale istituto alle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020, si è riscontrata una situazione di carenza di informazioni relativamente all'ammontare delle opzioni esercitate e, conseguentemente, delle minori entrate registrate nell'anno di riferimento.

Si è, quindi, provveduto ad escludere l'applicabilità della remissione in bonis anche con riguardo a quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

Con riferimento all'**articolo 3**, è stata ravvisata la necessità di affrontare la carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni per lo sconto in fattura o per le cessioni del credito esercitate con riferimento ai lavori in corso nel 2024. Conseguentemente, vengono apportate modifiche al meccanismo di raccolta delle informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa agli interventi di efficientamento energetico e di quelli antisismici agevolabili ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, in fase di realizzazione nell'anno 2024. In particolare, vengono introdotti obblighi di trasmissione dei dati con riferimento alle spese agevolabili relative agli interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2023, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici e che alla stessa data non siano stati conclusi i lavori, nonché con riferimento agli interventi per i quali la citata comunicazione di inizio lavori ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultino presentate a partire dal 1° gennaio 2024.

In caso di mancata ottemperanza a tali obblighi di trasmissione è introdotto un regime sanzionatorio che contempla la comminazione di una sanzione amministrativa ovvero della decadenza dall'agevolazione fiscale oltre l'impossibilità di avvalersi della remissione in bonis.

L'**articolo 4** reca disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali in presenza di importi iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi gli atti di recupero, intervenendo sulla disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'intervento normativo di cui all'articolo 4 ha lo scopo di porre limitazioni all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori alle soglie stabilite, escludendo da tale computo le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

L'articolo 5 reca disposizioni con finalità antifrode in materia di cessione dei c.d. crediti d'imposta ACE (aiuto alla crescita economica), intervenendo sull'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L'intervento normativo previsto dall'**articolo 6** mira ad introdurre misure specifiche per le imprese ai fini del monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, subordinando la fruizione dei predetti crediti da parte delle imprese alla trasmissione al Ministero delle imprese e del made in Italy di una serie di comunicazioni: una comunicazione preventiva con l'indicazione dell'ammontare complessivo degli investimenti che le stesse intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, nonché l'aggiornamento della medesima comunicazione al completamento degli investimenti; una comunicazione di completamento degli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; una comunicazione recante l'indicazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, maturati e non ancora fruiti.

Tali dati e informazioni sono trasmessi mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di consentire a quest'ultimo di provvedere al monitoraggio dei relativi oneri e al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa e di tutelare, in tal modo, la finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nei **commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7** stabiliscono che le disposizioni del nuovo contraddittorio preventivo, previsto dall'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore (30 aprile 2024) delle disposizioni in materia di accertamento contenute all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in modo da garantire la continuità dei procedimenti attivati e la certezza dei relativi tempi ed effetti per i contribuenti.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo dispone che quanto statuito dall'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data. Il successivo **comma 2** prevede che per gli atti individuati al comma 1 trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. Infine, il **comma 3** statuisce che qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente *lo schema d'atto* di cui all'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 6-bis.

La necessità dell'intervento normativo deriva dalla esigenza di assicurare la piena operatività degli uffici finanziari e di dare certezza ai contribuenti in ordine alla applicazione della nuova normativa del contraddittorio preventivo e della definizione degli accertamenti.

La statuizione della data del 30 aprile del 2024, per l'applicazione del nuovo regime del contraddittorio, tiene conto delle altre disposizioni dell'ordinamento tributario che già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo, nonché delle modalità di svolgimento del contraddittorio preventivo conseguente all'attivazione degli istituti di cui al D. Lgs. n. 218 del 1997 la cui disciplina è stata modificata dall'articolo 1 del d.lgs. n. 13 del 2024, e che a norma dell'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo, si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.

L'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che tutti i provvedimenti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio. Il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti privi di contenuto provvedimentale ed è escluso per gli atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Occorre, inoltre, tener conto della presenza di altre disposizioni dell'ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo.

In particolare, gli articoli 5 e 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già contemplano delle ipotesi, facoltative o obbligatorie, di invito al contraddittorio preventivo finalizzato all'accertamento con adesione.

Tali norme sono state interpretate estensivamente dall'Amministrazione finanziaria che negli anni ha invitato le proprie strutture di controllo ad attivare il contraddittorio preventivo anche nei casi di non obbligatorietà dello stesso, allo scopo di attuare il principio di collaborazione e tutela della buona fede, nonché per deflazionare il contenzioso tributario.

Inoltre, l'articolo 6-bis non gode di una valenza assoluta, in quanto il comma 2 del predetto articolo stabilisce che *“Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”*. Tale previsione non trova applicazione solo qualora ricorra fondato pericolo per la riscossione, mentre per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, occorrerà attenderne l'elencazione che dovrà adottarsi con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 del citato articolo 6-bis, inoltre, reca una sintetica disciplina d'ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell'istituto del contraddittorio. Una disciplina che, deve ritenersi, non si sostituisce a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l'esercizio del contraddittorio in precedenza menzionate. E ciò soprattutto per l'assenza di un apparato normativo, a finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario (in tal senso si esprime anche la Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legislativo delegato n. 219 del 2023, che ha novellato lo Statuto dei diritti del contribuente introducendovi il citato articolo 6-bis, la quale riporta che questa nuova norma non fa venir meno le garanzie procedimentali già esistenti a legislazione vigente).

In considerazione di quanto sopra riportato, una lettura interpretativa d'ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a ritenere che il “diritto al contraddittorio”, così

come disciplinato dall'articolo 6-bis in precedenza richiamato, non sia applicabile fino alla predetta data del 30 aprile 2024, e che nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

Il contenuto dell'intervento nei primi tre commi dell'articolo 7 del DL 39 del 2024 era stato già indicato nell'atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 febbraio 2024, il quale si era espresso nel senso che il coordinamento del nuovo contraddittorio di cui all'articolo 6-bis dello Statuto – entrato in vigore il 18 gennaio 2024 - ad opera dell'articolo 3 del decreto legislativo 219 del 2023 - con le previsioni su cui lo stesso si innestava, in assenza di un apparato normativo con finalità abrogativa di tali previsioni, dovesse ricercarsi sul piano interpretativo escludendo il «diritto al contraddittorio» disciplinato dall'articolo 6-bis fino al momento dell'emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie per le quali il diritto non opera e, in ogni caso, fino alla data del 30 aprile 2024.

Il comma 5 del citato articolo 7 introduce una nuova sanzione per gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Il comma 6 del menzionato articolo 7, intervenendo in modifica dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, dispone la proroga dei termini, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, per il perfezionamento del "ravvedimento speciale", introdotto con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197: tale ravvedimento ha ad oggetto le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e consente il pagamento delle sanzioni in misura pari a un diciottesimo del minimo edittale.

Ancora in tema di ravvedimento speciale, di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 7 del citato articolo 7 prevede, per i soggetti che non abbiano perfezionato il ravvedimento entro la data originaria del 30 settembre 2023, la possibilità di regolarizzare ugualmente le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, mediante il versamento, entro la data del 31 maggio 2024, degli importi dovuti (per intero ovvero della prima quota rateale prevista dalla norma) e la rimozione, alla medesima data, delle irregolarità od omissioni.

L'articolo 8, comma 1, modifica l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, mediante l'introduzione di un comma 2-quinquies. Tale disposizione prevede, in particolare, l'obbligo per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) di avvalersi, per tutte le attività informatiche, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero di SOGEI S.p.A. Ciò al fine di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, le disposizioni relative all'agevolazione denominata superbonus di cui all'art. 119, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, nonché quelle relative all'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'art. 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, hanno avuto negli anni un'applicazione diffusa. Ciò ha generato diverse criticità, in parte già affrontate con l'emanazione di precedenti provvedimenti normativi.

La norma in esame, infatti, si inserisce nel contesto delle previsioni introdotte dal d.l. 16 febbraio 2023 n. 11, volte a restringere l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di cessione dei crediti fiscali di cui all'art. 121, del citato d.l. n. 34 del 2020. La ratio iniziale del blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito è stata quella di contrastare gli abusi e le condotte fraudolente nell'utilizzo dei crediti di imposta in materia edilizia ed energetica emersi a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria, nonché quella di affrontare il problema dei crediti fiscali incagliati. Quale conseguenza delle frodi perpetratesi nelle cessioni dei crediti di imposta afferenti ai bonus edilizi ed energetici, infatti, il legislatore ha disposto – a partire dal 17 febbraio 2023 – il blocco totale delle cessioni dei crediti, prevedendo, tuttavia, alcune deroghe nonché una specifica disciplina transitoria per gli interventi in corso al fine di tutelare esigenze di certezza tra gli operatori.

La lotta alle frodi nelle cessioni dei crediti ha, nondimeno, determinato un forte rallentamento nelle cessioni dei crediti, principalmente per timore, da parte dei cessionari, di essere, loro malgrado, coinvolti in operazioni fraudolente. Il tutto è avvenuto in un contesto in cui i lavori edilizi - proprio per effetto dell'agevolazione concessa - si erano nel frattempo moltiplicati sull'intero territorio nazionale, saturando di fatto la capacità di acquisto dei crediti da parte dei principali soggetti acquirenti (poste e banche) e determinando la problematica dei c.d. "crediti incagliati" delle imprese, le quali si sono trovate i propri cassetti fiscali pieni di crediti, nonché quella di affrontare il problema dei crediti fiscali incagliati.

A tali criticità si sono aggiunte, nel tempo, anche problemi connessi alla sostenibilità finanziaria dell'agevolazione.

La norma in commento risponde, in particolare, alla necessità di conseguire risparmi di spesa al fine di preservare gli equilibri del bilancio dello Stato.

Pertanto, con riferimento agli interventi edili elencati nell'art. 121, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, si introducono disposizioni volte a prevedere un ulteriore blocco dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di cui all'art. 121, comma 1, del citato d.l. n. 34 del 2020.

Si prevedono, altresì, disposizioni transitorie di salvaguardia per i lavori già in corso.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, si rileva che con l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato introdotto l'istituto della c.d. "remissione in bonis", in base al quale, nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati ad un obbligo di preventiva comunicazione, e tale comunicazione non sia stata tempestivamente e correttamente inviata, la fruizione del beneficio da parte del contribuente non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente:

- a) ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versa contestualmente il minimo della sanzione stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale disposizione si applica, a legislazione vigente, anche con riguardo alle comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio delle opzioni previste dall'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle ulteriori cessioni effettuate.

L'applicazione di tale norma comporta una carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate che implicano, a valle, minori entrate nel bilancio dello Stato. Tali informazioni sono essenziali al fine di operare una corretta stima delle grandezze economiche e finanziarie e del loro andamento e la loro mancanza è un elemento idoneo a produrre effetti deleteri sull'efficacia delle politiche economiche e di gestione delle finanze pubbliche.

Per quanto concerne l'**articolo 3**, è stata ravvisata la necessità di affrontare la carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni per lo sconto in fattura o per le cessioni del credito esercitate con riferimento ai lavori in corso nel 2024. Conseguentemente, si introduce un meccanismo di raccolta delle informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa agli interventi di efficientamento energetico e di quelli antisismici agevolabili ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, in fase di realizzazione nell'anno 2024. In specie, si prevede l'obbligo in capo ai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del d.l. n. 34/2020 di trasmissione all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) delle informazioni inerenti agli interventi agevolati.

Analoghe informazioni dovranno essere trasmesse al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del d.l. n. 34/2020.

In caso di mancata ottemperanza a tali obblighi di trasmissione è introdotto un regime sanzionatorio che contempla la comminazione di una sanzione amministrativa ovvero della decadenza dall'agevolazione fiscale oltre l'impossibilità di avvalersi della remissione in bonis.

L'intervento normativo di cui all'articolo 4 nasce dall'esigenza di evitare, entro determinati limiti, la compensazione dei crediti fiscali da parte dei soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ivi compresi gli atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, promuovendo al contempo l'estinzione, anche parziale, dei debiti tributari.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 interviene sulla disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, con riferimento alle spese sostenute a fronte degli interventi edilizi individuati al comma 2 del medesimo articolo 121, prevede la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione di un credito corrispondente. In caso di esercizio delle citate opzioni, il comma 3 dell'articolo 121 prevede che il cessionario del credito possa utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la medesima ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 121 stabilisce altresì che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non possa essere usufruita negli anni successivi e non possa essere richiesta a rimborso.

Sotto il profilo quantitativo, si osserva che, dai dati forniti dal MEF al 15 novembre 2023, l'ammontare delle compensazioni di detti crediti si attestava intorno ai 25 miliardi di euro, con un residuo complessivo di crediti ancora da compensare stimato in circa 135 miliardi di euro.

La disposizione interviene, dunque, in un contesto caratterizzato da un elevato numero di interventi edilizi che danno diritto a detrazioni fiscali, per i quali i contribuenti hanno optato alternativamente per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Si tratta di milioni di operazioni di cessione/sconto

in fattura che hanno generato crediti d'imposta che possono essere utilizzati annualmente in compensazione da parte dei cessionari.

Nel delineato contesto si inserisce, pertanto, l'articolo 4, comma 1, del presente decreto-legge, che mira a porre limitazioni all'utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi e alla compensazione dei crediti fiscali da parte dei soggetti cessionari sui quali gravano iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'agente della riscossione relativi ad imposte erariali o comunque derivanti da atti emessi dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, la disposizione (che interviene sull'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mediante l'introduzione del comma 3-bis) prevede la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell'utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad imposte erariali, nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli per atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati, , per importi complessivamente superiori a euro 10.000. Tale sospensione riguarda i crediti di imposta presenti nella piattaforma telematica prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 dell'articolo 121 e si applica in caso di decorso dei termini di pagamento dei debiti da oltre 30 giorni, purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La disposizione mantiene fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 dell'articolo 121 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in materia di divieto delle compensazioni. La norma in commento stabilisce altresì che l'individuazione delle relative modalità di attuazione e della decorrenza sia demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La disposizione, sospendendo l'utilizzabilità dei citati crediti di imposta, al ricorrere delle condizioni sopra specificate, rappresenta anche un incentivo per i contribuenti a estinguere i propri debiti erariali. Il comma 2 dell'articolo 4 interviene sull'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sostituendo il comma 49-quinquies, introdotto dall'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di divieto di compensazione dei crediti (tale comma, oggetto di sostituzione, pur essendo entrato in vigore con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, non ha ancora prodotto effetti dal momento la sua applicazione è differita al 1° luglio 2024).

In base all'attuale disciplina, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale divieto di compensazione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. La norma prevede altresì che, ai soli fini della verifica delle condizioni ivi contemplate, si applichino le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37.

Dal punto di vista quantitativo, come da relazione tecnica riguardante il comma 49-quinquies sostituito, l'ammontare delle compensazioni di crediti suscettibili di essere inibite dalla norma è stato stimato in complessivi 251 milioni di euro (stima prudenzialmente ridotta alla metà in sede di relazione tecnica).

Nel quadro normativo testé rappresentato, il legislatore, mosso dall'esigenza sia di limitare ulteriormente la facoltà di compensazione in presenza di carichi tributari pendenti sia di mitigare gli

effetti economici di tale limitazione in capo ai contribuenti, è intervenuto con la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 4, sostituendo il comma 49-quinquies dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con l'intento, da un lato, di estendere l'ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare l'inibizione delle compensazioni, dall'altro, di circoscrivere l'operatività di tale inibizione.

In particolare, per effetto del novellato comma 49-quinquies:

- il divieto di compensazione opera anche con riferimento alle iscrizioni a ruolo e agli affidamenti derivanti da atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati, emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, o comunque da qualunque atto emesso dall'Agenzia delle entrate;

- la disposizione si applica laddove i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, tuttavia, viene stabilito che, ai fini del raggiungimento della soglia massima, pari a 100.000 euro di debiti, oltre la quale le compensazioni sono inibite, non rilevano le rateazioni in corso per le quali non sia intervenuta la decadenza;

- il divieto di compensazione non opera con riferimento ai crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai crediti relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma).

Al fine di assicurare il coordinamento tra la disciplina recata dal novellato articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la norma in esame prevede inoltre che, in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro, continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni di cui al citato articolo 31, che, in linea generale, da un lato inibiscono la compensazione dei crediti erariali e, dall'altro, la consentono ma solo limitatamente all'ipotesi di pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.

Infine, è stabilito che, ai soli fini della verifica delle condizioni di cui alla norma in esame, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater dell'articolo 37, in tema di controllo delle deleghe di pagamento con utilizzo di crediti in compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 3 dell'articolo 4, infine, individua quale decorrenza delle disposizioni di cui al comma 2 il 1° luglio 2024.

Alla luce di quanto evidenziato, l'intervento normativo di cui all'articolo 4 mira a sospendere l'utilizzo e vietare la compensazione dei crediti tributari in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori alle soglie previste, promuovendo l'estinzione dei debiti tributari da parte dei contribuenti. L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei crediti ACE, così come innovata dall'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) è, difatti, un'agevolazione introdotta originariamente nell'ordinamento dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, incentivando le imprese che si finanziano con capitale proprio. L'agevolazione, soppressa con la legge di bilancio per l'anno 2019, è stata re-introdotta con la legge di bilancio per l'anno 2020 (articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160). Sin dalla sua istituzione, l'agevolazione è consistita in una deduzione, dal

reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011 (ottenuto applicando un'aliquota percentuale alla base di calcolo rappresentata dagli incrementi patrimoniali registrati dall'impresa).

Con l'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stata introdotta la c.d. "Super ACE" o "ACE innovativa", con aliquota percentuale aumentata al 15% per gli incrementi netti di patrimonio realizzati nell'anno 2021, fino alla soglia massima di euro 5 milioni.

Inoltre, il citato articolo 19 ha previsto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire dell'agevolazione, in alternativa alla deduzione di cui si è detto, in forma di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al medesimo rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Con particolare riguardo al citato credito d'imposta, il comma 6 dell'articolo 19 ha stabilito che:

- lo stesso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso;
- in alternativa alla compensazione o al rimborso, il credito può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente;
- i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Nel delineato contesto normativo, privo di adeguate misure per contrastare pratiche abusive riguardanti il beneficio fiscale in argomento, si inserisce l'articolo 5 del presente decreto-legge che:

- modifica il terzo periodo del citato comma 6, eliminando la facoltà di cessioni successive alla prima (lettera a);
 - introduce (mediante due nuovi periodi) l'estensione della responsabilità in via solidale al cessionario del credito in caso di concorso nella violazione e l'applicazione dei medesimi controlli preventivi facenti capo all'Amministrazione finanziaria stabiliti in materia di Superbonus (lettera b).
- L'articolo 5, comma 2, stabilisce, derogando parzialmente a quanto sancito nel comma 1, lettera a) che, qualora alla data di entrata in vigore della disposizione risulti esservi già stata una cessione del credito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i relativi crediti d'imposta possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

L'intervento normativo, pertanto, si inserisce in un contesto che, in ragione dell'assenza di adeguati presidi antifrode, rappresenta un terreno di emersione di condotte illecite finalizzate all'utilizzo di crediti inesistenti.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 6** è volto alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali, anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione al rialzo del deficit relativo all'anno 2023.

Le disposizioni normative contenute nei **commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7** si inseriscono nel contesto della disciplina dell'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, concernente il diritto al contraddittorio preventivo e della nuova disciplina degli istituti di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997.

Com'è noto, il citato articolo 6-bis è stato introdotto nello Statuto dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219. In base a tale disposizione tutti gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Tale obbligo non sussiste:

- per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione comunica al contribuente lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni (prima del quale l'atto non può essere adottato) per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia. In ogni caso, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio ed il detto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere. In base a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2023, l'articolo 6-bis è entrato in vigore il 18 gennaio 2024.

A sua volta il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, rubricato "*Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale*", all'articolo 1 ha apportato diverse modificazioni al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In particolare, è stato aggiunto il comma 2-bis in virtù del quale "*Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo*". È stato altresì modificato il comma 1 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo prevedendo che "*L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica un invito a comparire*".

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, le modificazioni appena richiamate si applicano "*con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024*".

L'intervento normativo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto-legge in commento, ha inteso razionalizzare e consolidare l'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, anche sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili, in sintonia con le modificazioni apportate ad opera del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Tale razionalizzazione si è tradotta nell'allineare l'applicabilità dell'articolo 6-bis alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ossia il 30 aprile 2024. Infatti, l'articolo 7 prevede che le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data, per i quali valgono le regole previgenti. Nel caso in cui, però, sia già stato comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del citato articolo 6. Atteso che la norma ha la sola funzione di coordinare dal punto di vista temporale

l'applicabilità dell'articolo 6-bis alle novità in materia di accertamento introdotte dal decreto legislativo n. 13 del 2024, la stessa non comporta, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, in quanto intesa a stabilire con certezza l'applicazione della normativa in materia di contraddittorio preventivo e definizione dell'accertamento, previene il rischio di un contenzioso "strumentale" per il regime transitorio.

Il comma 5 dell'articolo 7 si innesta nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in cui è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta agli operatori economici, commisurato alle commissioni pagate agli operatori finanziari che mettono loro a disposizione i mezzi di pagamento elettronici nelle transazioni commerciali. È intento del legislatore, dunque, quello di favorire e incentivare l'uso dei mezzi di pagamento elettronici, considerato che le informazioni da essi desumibili, in combinazione con i dati rivenienti dalla fatturazione elettronica e dalla memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, consentono di rendere servizi ai contribuenti sempre più precisi ed efficienti nonché di incentivare condotte fiscali virtuose, che riducono il rischio di evasione. Per poter essere utilizzabili, tali dati devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate tempestivamente, oltre che essere puntuali, affidabili e veritieri. Tuttavia, la normativa vigente nulla dispone in merito alle conseguenze sanzionatorie poste in carico agli operatori inadempienti rispetto agli obblighi di invio dei dati suddetti, o all'invio di dati errati. La presente disposizione, pertanto, interviene prevedendo uno specifico trattamento sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi innanzi descritti, rinviando a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – con una misura da 2.000 a 20.000 euro per ogni invio dei dati omesso o irregolare.

Gli interventi normativi di cui ai commi 6 e 7, si collocano nel contesto delle stratificate misure di estensione/proroga dell'istituto del "ravvedimento speciale" originariamente disciplinato dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio, 29 dicembre 2022, n. 197, e successivamente rivisto dal legislatore, in modo da consentire ai contribuenti interessati un margine temporale più ampio per aderire all'istituto o ancora per regolarizzare violazioni relative a periodi d'imposta inizialmente non contemplati dalla norma. In effetti la norma originaria, di cui alla citata legge di bilancio n. 197 del 2022, aveva previsto la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti, con la riduzione delle sanzioni irrogabili a un diciottesimo del minimo edittale, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute poteva essere effettuato in un'unica soluzione o in otto rate di pari importo con scadenza del pagamento delle somme dovute, o della prima rata, fissata al 30 settembre 2023. Ad opera dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, il legislatore ha poi disposto l'estensione di tale ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, da perfezionarsi tramite il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione, entro la scadenza del 31 marzo 2024, ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024.

In tale ambito si incardina la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, la quale prevede una proroga dei termini originariamente individuati dall'articolo 3 comma 12-undecies, nello specifico dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, per il perfezionamento del ravvedimento delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

In caso di pagamento rateale, per il pagamento delle rate successive alla prima, restano invece intatti i termini previsti dal citato comma 12-undecies e si intendono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. Inoltre, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, per quanto concerne gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, questi si applicheranno secondo la nuova decorrenza del 1° giugno 2024 in luogo del precedente termine del 1° aprile 2024.

Sempre in tema di "ravvedimento speciale", con il comma 7 il legislatore introduce un'ulteriore opportunità di regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti, questa volta mirata alla platea di soggetti che non abbiano perfezionato il ravvedimento entro la scadenza originaria del 30 settembre 2023. La regolarizzazione delle violazioni è subordinata al versamento, entro la nuova data del 31 maggio 2024, dell'intero importo dovuto e la rimozione, alla medesima data, delle irregolarità od omissioni. In luogo del pagamento in un'unica soluzione, poi, è concessa la facoltà di optare per il versamento di una somma corrispondente all'importo di cinque delle otto rate inizialmente previste dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 197 del 2022, sempre entro la data del 31 maggio 2024. Sulle tre rate residue saranno applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo, e le stesse osservano le originarie scadenze fissate dalla legge n. 197 del 2022, ossia il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

L'articolo 8, comma 1, volto a consentire al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (CPGT) di avvalersi, per le attività informatiche, del partner tecnologico di SOGEI S.p.A, colma un vuoto normativo. Con la riforma della giustizia tributaria, la creazione di un ruolo autonomo di magistrati tributari e l'istituzione del Dipartimento della Giustizia Tributaria come articolazione del MEF, si rende necessario garantire al CPGT un partner tecnologico ad esso dedicato in modo continuativo. Ciò consentirebbe all'organo di autogoverno della magistratura tributaria di provvedere in modo indipendente ed autonomo alla gestione del proprio sistema informativo applicato nell'ambito delle materie di attribuzione previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 545/92.

Alla luce di tale esigenza, l'affidamento a SOGEI S.p.A., già partner tecnologico del Dipartimento di Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, risulta la soluzione più funzionale a garantire sinergia e coerenza del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) in capo al Dipartimento della giustizia tributaria con quello dell'organo di autogoverno, in considerazione della interdisciplinarietà dei servizi nell'ambito dell'ordinamento giudiziario tributario.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, le disposizioni relative all'agevolazione denominata superbonus di cui all'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelle relative all'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'art. 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, hanno avuto negli anni un'applicazione diffusa con conseguenti effetti collaterali. Le misure introdotte rispondono all'obiettivo generale di limitare tali effetti. In particolare, si intende evitare che l'esercizio diffuso dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura possa compromettere gli equilibri di finanza pubblica.

Si intende, pertanto, ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche e perseguire un risparmio di spesa per l'erario.

Per quanto concerne **l'articolo 2**, la norma persegue l'obiettivo di escludere, relativamente alle comunicazioni circa l'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020, l'applicabilità della c.d. remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012.

Finora l'applicazione della remissione in bonis a tali comunicazioni ha comportato una carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, che sono invece essenziali al fine di operare una corretta stima delle grandezze economiche e finanziarie e del loro andamento.

Nello specifico, la disposizione prevede che per le opzioni in questione la comunicazione del loro esercizio all'Agenzia delle entrate non può più considerarsi al pari delle comunicazioni formali previste da altre disposizioni tributarie, con la conseguenza che la norma citata di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012, non può trovare applicazione alle comunicazioni riguardanti le opzioni di cui all'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020.

Per quanto riguarda le comunicazioni trasmesse tra il 1° e il 4 aprile e relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, la loro sostituzione è consentita fino al 4 aprile.

Per quanto riguarda **l'articolo 3**, è stata ravvisata la necessità di affrontare la carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni per lo sconto in fattura o per le cessioni del credito esercitate con riferimento ai lavori in corso nel 2024. Conseguentemente, vengono apportate modifiche al meccanismo di raccolta delle informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa agli interventi di efficientamento energetico e di quelli antisismici agevolabili ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, in fase di realizzazione nell'anno 2024.

Conseguentemente, vengono introdotti obblighi di trasmissione dei dati con riferimento alle spese agevolabili relative agli interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2023, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici e che alla stessa data non siano stati conclusi i lavori, nonché con riferimento agli interventi per i quali la citata comunicazione di inizio lavori ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultino presentate a partire dal 1° gennaio 2024.

In caso di mancata ottemperanza a tali obblighi di trasmissione è introdotto un regime sanzionatorio che contempla la comminazione di una sanzione amministrativa ovvero della decadenza dall'agevolazione fiscale oltre l'impossibilità di avvalersi della remissione in bonis.

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, del presente decreto-legge, l'obiettivo è quello di sospendere l'utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori alla soglia di 10.000 euro, con il fine ultimo di indurre i contribuenti a procedere con l'estinzione, anche mediante pagamento rateale, dei debiti tributari. Destinatari della disposizione sono l'Agenzia delle entrate, quale soggetto tenuto a procedere, al ricorrere dei presupposti, con la sospensione della fruizione dei crediti e il Ministro dell'economia e delle finanze che deve adottare il regolamento per la definizione delle modalità e della decorrenza delle previsioni.

I destinatari della norma sono altresì rappresentati dai contribuenti, titolari di crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad

atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ivi compresi gli atti di recupero, per un ammontare complessivo superiore a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. Si stima che il numero di tali soggetti sia pari a circa il 14% del totale dei soggetti che presentano iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'agente della riscossione.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge in esame ha quale obiettivo quello di individuare le categorie di debiti iscritti a ruolo che concorrono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale opera il divieto di compensazione e di estendere l'ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare tale divieto, ricomprendendovi anche quelli derivanti da atti di recupero o comunque da qualunque atto emesso dall'Agenzia delle entrate. Inoltre, la norma, nell'escludere la rilevanza, ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza, mira a indurre i contribuenti a proseguire con il pagamento dei debiti tributari o a richiedere un nuovo piano di rateazione o, infine, a estinguere, anche parzialmente, i medesimi debiti in carico all'agente della riscossione.

Destinatari della norma sono i contribuenti, titolari di crediti d'imposta suscettibili di essere utilizzati in compensazione, che hanno iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi gli atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, escluse le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Dal punto di vista quantitativo, l'ammontare dei soggetti con debiti derivanti da iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000 sono approssimativamente pari al 5% del totale complessivo dei soggetti con iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'agente della riscossione.

L'intervento normativo di cui all'articolo 5 nasce dall'esigenza di introdurre misure volte a prevedere alcuni presidi idonei a prevenire e perseguire gli abusi e le frodi in materia di cessione dei crediti d'imposta ACE.

Atteso che la disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica trova applicazione nei confronti delle società e gli enti commerciali residenti (art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR), delle società e gli enti commerciali non residenti (art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR) con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, nonché delle imprese individuali, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, i destinatari diretti dell'articolo 5 risultano essere le categorie di imprese sopra menzionate, nonché i soggetti cessionari dei medesimi crediti.

L'obiettivo perseguito dall'articolo 5 consiste nel dotare l'Amministrazione finanziaria di strumenti idonei a prevenire o contrastare la realizzazione di pratiche illecite mediante l'utilizzo del meccanismo della cessione del credito ACE.

Tale obiettivo è realizzato, in primis, attraverso la limitazione delle cessioni, perseguita per il tramite dell'introduzione del divieto per i cessionari - a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge - di effettuare ulteriori cessioni del credito ACE in favore di soggetti terzi, qualora non sia stata ancora operata la prima cessione.

Qualora, invece, al momento dell'entrata in vigore, risulti già operata la prima cessione, al cessionario è consentita la facoltà di operare esclusivamente una cessione ulteriore a soggetti diversi.

Una maggiore garanzia per le ragioni erariali è, invece, realizzata per il tramite della previsione della responsabilità solidale riconosciuta in capo al cessionario d'imposta ai fini del recupero del credito e

dei relativi interessi in caso di concorso nella violazione; al medesimo fine è, poi, indirizzato il riconoscimento in capo all'Amministrazione finanziaria della possibilità di eseguire i controlli preventivi di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche nei casi di cessione dei crediti d'imposta in commento.

L'**articolo 6** – al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa e di tutelare, in tal modo, la finanza pubblica – prevede in capo alle imprese che intendono fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'obbligo di trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy:

- una comunicazione preventiva con l'indicazione dell'ammontare complessivo degli investimenti che le stesse intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, nonché l'aggiornamento della medesima comunicazione al completamento degli investimenti (comma 1, primo e secondo periodo);
- una comunicazione di completamento degli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (comma 1, terzo periodo);
- una comunicazione recante l'indicazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 relativi all'anno 2023, maturati e non ancora fruiti (comma 3).

I dati e le informazioni *de quibus* sono trasmessi mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di consentire a quest'ultimo di provvedere al monitoraggio dei relativi oneri e di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate nelle sopra richiamate disposizioni di legge (comma 2).

Con riferimento all'**articolo 7, commi 1, 2 e 3**, al fine di superare le problematiche esposte nella sezione I, si è previsto che quanto statuito dall'articolo 6-*bis* dello Statuto del contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data. Per tali atti trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. Infine, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-*bis* dello Statuto del contribuente, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 6-*bis*. Destinatari della norma sono la generalità di contribuenti che potenzialmente potrebbero essere raggiunti da attività accertativa nonché gli stessi uffici operativi dell'amministrazione finanziaria tenuti all'applicazione del diritto al contraddittorio già in fase istruttoria. Destinatari peculiari del disposto di cui al comma 3 sono gli uffici dell'Agenzia delle entrate che, prima dell'entrata in vigore della disposizione, hanno comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Tali uffici potranno

beneficiare comunque della proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo.

Con riferimento al **comma 5**, considerato l'obiettivo generale del legislatore di migliorare l'utilizzo dei dati derivanti dai pagamento elettronici, al fine di una migliore offerta di servizi fiscali ai contribuenti e di contrasto del rischio di evasione fiscale, questo viene perseguito nello specifico dalla presente norma individuando puntualmente la fattispecie sanzionatoria applicabile agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. La misura della sanzione individuata dalla norma è quella stabilita dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La disposizione si rivolge in particolare agli operatori finanziari che mettono a disposizione i mezzi di pagamento elettronici nelle transazioni commerciali, qualora inadempienti rispetto agli obblighi di trasmissione telematica dei dati sopraindicati. Al riguardo, si stima che gli operatori finanziari potenzialmente interessati dall'adempimento siano circa 300, mentre gli esercenti, ai quali afferiscono i dati trasmessi, sono potenzialmente tutti i soggetti titolari di partita IVA (ad oggi circa 6 milioni).

Con riferimento al **comma 6**, obiettivo posto dalla norma è quello di posticipare l'originaria scadenza fiscale dei termini del ravvedimento delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, per consentire ai destinatari della disposizione un più ampio margine temporale per perfezionare l'istituto e far fronte ai versamenti delle somme dovute. Destinatari della disposizione sono coloro che hanno commesso violazioni tributarie relative a dichiarazioni regolarmente presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e non hanno perfezionato la regolarizzazione entro l'originaria scadenza (31 marzo 2024). L'intento generale del legislatore è dunque quello di promuovere ulteriormente l'adempimento spontaneo da parte dei soggetti interessati dall'intervento normativo, garantendo al contempo un risparmio in termini di risorse da destinare alle attività di controllo e accertamento e scongiurando l'insorgere di controversie fra amministrazione finanziaria e contribuenti. Il medesimo proposito è perseguito al comma 7, in questo caso con la rinnovata possibilità di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti, concessa alla platea di soggetti che non abbiano perfezionato il ravvedimento entro la scadenza originaria del 30 settembre 2023, che rappresentano i destinatari della disposizione.

L'obiettivo generale perseguito **dall'art. 8, comma 1** è quello previsto dalla disposizione del primo comma dell'art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che informa la disciplina delle attività informatiche degli altri organismi pubblici elencati nei commi successivi della stessa disposizione, ovvero "migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione".

Nello specifico, l'obiettivo è consentire all'organo di autogoverno della giustizia tributaria di avvalersi, per le attività informatiche, del partner tecnologico di SOGEI S.p.A., allo scopo di

migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa da parte del medesimo organo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2.2 Indicatori

Per quanto riguarda gli **articoli 1**, i principali indicatori sono da riferirsi al numero e alla stima degli interventi interessati dal blocco delle cessioni.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, non sono previsti indicatori.

Per quanto concerne l'**articolo 3**, gli indicatori sono costituiti dalle informazioni raccolte da ENEA e dal Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, dei ministri oltre che dalle sanzioni comminate e dagli interventi edilizi che decadano dal godimento dei benefici fiscali alla luce di quanto previsto dal comma 5.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi all'**articolo 4, comma 1**, utili indicatori sono rappresentati:

- dall'ammontare dei crediti oggetto di sospensione in virtù dell'applicazione della novella;
- dal raffronto fra il tasso di estinzione, anche parziale, dei debiti da parte dei contribuenti destinatari a seguito dell'applicazione della novella e il corrispondente tasso relativo alla normativa attualmente vigente.

Con riferimento all'**articolo 4, comma 2**, un utile indicatore è costituito

- dall'incremento del tasso di estinzione, anche parziale, dei debiti da parte dei contribuenti destinatari della disposizione e il medesimo tasso in assenza della norma.

Con riferimento all'**articolo 5** un utile indicatore potrà essere costituito dal rapporto tra il numero di cessioni effettuate annualmente prima dell'entrata in vigore della norma e il numero di cessioni successive. Altro indicatore, in virtù di quanto stabilito dalla lettera b), potrà essere poi costituito dall'ammontare dei crediti d'imposta che sono stati oggetto di recupero anche presso i cessionari (in virtù del riconoscimento in capo a questi di una forma di responsabilità solidale) nonché del numero di cessioni sospese ai sensi dell'articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

Gli indicatori associati agli obiettivi perseguiti con gli interventi normativi di cui all'**articolo 7 commi 1, 2 e 3** sono individuabili nella corretta applicazione del regime giuridico agli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data. Più in generale, certezza dei rapporti giuridici per i contribuenti e maggiore efficacia ed efficienza per gli uffici finanziari.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi all'**art. 7, comma 5**, utili indicatori possono essere rappresentati dalla misurazione del numero di dati trasmessi da parte degli operatori economici, oltre che della percentuale di tempestività degli invii entro le scadenze prefissate, nonché dell'affidabilità e correttezza dei dati trasmessi. Al riguardo, la previsione di specifici profili sanzionatori dovrebbe agire quale deterrente e presumibilmente favorire comportamenti maggiormente virtuosi degli operatori obbligati all'invio dei dati.

Con riferimento all'**art. 7, comma 6**, utili indicatori sono costituiti dal numero di richieste di avvalersi della procedura di ravvedimento speciale di cui all'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, avanzate tra il 1° aprile 2024 (ossia il giorno successivo alla scadenza del termine originario) e il 31 maggio 2024, ossia il nuovo termine individuato dalla norma per l'adesione all'istituto, o ancora la misurazione dell'ammontare dei versamenti in unica soluzione

effettuati nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla scadenza dei termini originari fissati e i nuovi termini previsti dalla disposizione.

Con riguardo all'**art.7, comma 7**, utili indicatori dell'efficacia della misura possono essere rappresentati dall'incremento del numero di adesioni alla procedura di ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro le nuove scadenze individuate, da parte di quella platea di contribuenti interessati non attivatasi entro il 30 settembre 2023 e rimessa di fatto in termini dalla nuova disposizione.

Con riguardo all'**art. 8, comma 1**, gli indicatori sono relativi al numero di progetti e di attività che il CPGT sarà in grado di sviluppare e realizzare avvalendosi autonomamente della collaborazione con SOGEI S.p.A. Detto numero non è ad oggi preventivabile atteso che si è avviato un progetto di informatizzazione dei processi lavorativi del CPGT.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, le misure rispondono all'esigenza di conseguire risparmi di spesa per l'erario. Ciò, pertanto, determina un impatto positivo sugli equilibri di finanza pubblica, non valutato in sede di decreto in un'ottica prudenziale, ma che sarà riscontrato sui saldi di Bilancio.

Inoltre, le misure sono suscettibili di produrre effetti negativi sui soggetti destinatari del blocco dello sconto in fattura e delle cessioni del credito, vale a dire condomini, persone fisiche, IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed Enti del Terzo settore. Non si dispone di dati in merito agli impatti della misura in termini di costi e benefici attesi per ogni categoria di destinatario.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, la misura produce effetto sui contribuenti che intendono esercitare, in alternativa alla detrazione, le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito, disciplinate dall'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020, in quanto gli stessi non potranno più usufruire della remissione in bonis in caso di mancato o errato invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda l'**articolo 3** la misura costituisce una forma di salvaguardia per i conti pubblici attraverso l'introduzione, in capo ai contribuenti che nel corso del 2024 eseguono interventi di efficientamento energetico o antisismici agevolati ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, di obblighi di trasmissione delle informazioni relative a tali interventi.

Con riferimento all'**articolo 4** del presente decreto-legge si osserva quanto segue. Sotto il profilo dell'impatto economico si rinvia alla relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto. Sotto il profilo sociale la disposizione, introducendo delle restrizioni in materia di compensazione nei confronti di coloro che hanno iscrizioni a ruolo o carichi oltre determinate soglie, può stimolare l'estinzione dei debiti relativi a ruoli e carichi affidati all'agente della riscossione, con conseguenti effetti positivi in termini di incassi erariali. Allo stesso tempo, sotto il profilo sociale, la norma ha impatti, nella parte in cui, attraverso l'esclusione, sia dall'ambito operativo della sospensione (**comma 1**) dell'utilizzo dei crediti da *bonus* edilizi sia da quello del divieto di compensazione (**comma 2**), delle somme oggetto di piani di rateazione in corso per i quali non sia intervenuta la decadenza, rappresenta uno strumento di *compliance* che consente ai contribuenti destinatari delle disposizioni di sottrarsi alle predette inibizioni procedendo con l'estinzione dei debiti tributari.

La norma non ha, invece, impatti ambientali.

Con riferimento all'**articolo 5**, si osserva come l'intervento normativo produca effetti economici.

In particolare, l'introduzione di limitazioni della cessione del credito e di presidi antifrode evita il dispendio di risorse pubbliche sotto forma di crediti d'imposta fruiti in maniera indebita.

Allo stesso modo il riconoscimento della responsabilità solidale in capo ai cessionari d'imposta consente certamente maggiori possibilità di recupero degli importi indebitamente utilizzati rispetto al passato, in virtù della possibilità per l'amministrazione finanziaria di escutere più soggetti.

Appaiono evidenti, dunque, gli effetti economici favorevoli di tale misura, che si riflettono in una maggiore tutela delle risorse pubbliche, da destinare alle comuni esigenze.

La norma ha impatti sociali positivi, in quanto introduce strumenti idonei a prevenire e a contrastare fenomeni fraudolenti. La disposizione non ha, invece, impatti ambientali.

L'intervento normativo contenuto nei **commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7** ha impatto positivo per la generalità dei contribuenti e per l'Amministrazione finanziaria in quanto comporta certezza dei rapporti giuridici per i contribuenti e maggiore efficacia ed efficienza per gli uffici finanziari.

Con riferimento all'**articolo 7, comma 5**, per quanto concerne gli impatti economici la disposizione non comporta oneri sul bilancio dello Stato e potrebbe piuttosto determinare un impatto positivo sul gettito derivante dall'effetto deterrente prodotto dall'introduzione della sanzione.

La norma, quale auspicato impatto sociale indiretto, contribuisce insieme ad altre misure all'incentivazione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento e all'efficiente impiego dei dati dagli stessi rinvenienti, a beneficio della generalità dei contribuenti, in virtù del potenziale connesso all'utilizzo delle informazioni desumibili dai dati trasmessi, le quali, incrociate con i dati rinvenienti dalla fatturazione elettronica e dalla memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, consentono all'Amministrazione finanziaria di rendere migliori servizi ed esercitare una più efficace azione di prevenzione e contrasto del rischio di evasione fiscale. La disposizione non ha impatti ambientali.

Con riferimento all'**articolo 7, comma 6**, per quanto riguarda gli impatti economici, si rileva che la disposizione, prorogando al 31 maggio 2024 (in luogo del 31 marzo 2024) il termine per il versamento delle somme dovute per il "ravvedimento speciale" delle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta 2022 (ovvero della prima rata in caso di opzione per la rateazione e fermi restando i termini delle rate successive), attua soltanto uno spostamento infra-annuale della data di versamento, che non comporta effetti di gettito. Quanto al profilo degli impatti sociali, per il tramite della proroga, viene accordata alla cerchia dei destinatari della disposizione un termine maggiore per aderire all'istituto di regolarizzazione, consentendo così ad un maggior numero di soggetti di adempiere con minore difficoltà all'obbligazione tributaria. Non si rinvergono invece, impatti ambientali della presente disposizione.

Con riferimento all'**articolo 7, comma 7**, relativamente agli impatti economici della misura, considerato che la norma prevede la riapertura dei termini per il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, a favore dei soggetti che non abbiano perfezionato tale procedura entro il 30 settembre 2023, incentiva l'adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento speciale, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento ordinario, è suscettibile di produrre effetti di gettito positivi, derivanti dall'incentivo alla regolarizzazione spontanea, seppur non stimati in via prudenziale. Con riguardo agli impatti sociali poi, la norma, in virtù della riapertura dei termini concessa, accorda alla platea dei destinatari che non abbiano aderito

nei termini originari una rinnovata opportunità di regolarizzazione delle violazioni, consentendo, come nelle ipotesi del comma precedente, ad un maggior numero di soggetti di adempiere più agevolmente all'obbligazione tributaria. Non si rilevano infine, impatti ambientali della disposizione.

Con riguardo **all'art. 8, comma 1**, l'impatto sui destinatari della disposizione (identificabili nei componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e nel personale amministrativo), consiste nel gestire, in autonomia, la collaborazione con SOGEI S.p.A. per tutte le attività informatiche concernenti il governo autonomo della magistratura tributaria.

L'impatto sul destinatario SOGEI S.p.A. consiste nell'ampliare i clienti del proprio servizio professionale diretto a garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo della magistratura tributaria.

Il nuovo sistema informativo produrrà dei benefici anche a favore dei giudici e magistrati tributari che potranno avvalersi di appositi applicativi informatici su tematiche che involgono la competenza dell'organo di autogoverno.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, si evidenzia che le misure adottate, limitando la possibilità di esercitare l'opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito, producono effetti anche sulle PMI in quanto le stesse dovranno richiedere ai committenti il pagamento integrale dei lavori realizzati e ciò potrebbe determinare una riduzione del numero dei soggetti interessati a effettuare interventi in materia edilizia ed energetica.

Per quanto riguarda gli **articoli 2 e 3 e 4** non si rilevano effetti specifici sulle PMI.

Non sono state effettuate specifiche valutazioni in relazione agli effetti delle disposizioni di cui all'**articolo 6**.

L'**articolo 5**, avendo riguardo ad un istituto come l'Aiuto alla Crescita Economica delle imprese (indifferentemente dalle relative dimensioni) produce effetti anche nei confronti delle PMI.

Peraltro, atteso che la disposizione interviene sull'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la quale ha stabilito l'applicazione di un'aliquota percentuale del credito d'imposta ACE pari al 15%, per gli incrementi netti di patrimonio realizzati nell'anno 2021 fino alla soglia massima di euro 5 milioni, la soglia appena indicate pare interessare imprese di dimensioni non eccessive. Pertanto, si ritiene che la disposizione produca un effetto sulle PMI, anche se – in linea di massima – anche i soggetti di maggior dimensione risultano essere interessati dalla misura in esame.

Le disposizioni di cui ai **commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7** hanno effetti anche sulle PMI in quanto anch'esse interessate dagli istituti del contraddittorio preventivo e degli istituti definitivi e, quindi dalle disposizioni in commento.

La disposizione di cui all'**articolo 8, comma 1** è suscettibile di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e incrementando complessivamente l'efficienza del sistema giudiziario tributario.

B. Effetti sulla concorrenza

Per quanto riguarda gli interventi normativi contenuti nelle disposizioni qui esaminate non vi sono profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

C. Oneri informativi

L'intervento di cui agli **articoli 1, 4, 5 e 7** non comporta ipotesi di introduzione, modifica e/o eliminazione di specifici oneri informativi in capo a cittadini o imprese.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, al **comma 2** si prevede che la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Per quanto riguarda l'**articolo 3**, è prevista l'introduzione di nuovi oneri informativi in capo ai contribuenti attraverso la previsione, ai commi 1 e 2, dell'obbligo di trasmissioni delle informazioni relative agli interventi di efficientamento energetico e antisismici agevolati ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020 in corso nel 2024. Le informazioni oggetto di comunicazione hanno ad oggetto:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto- legge in commento negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

L'**articolo 6** introduce nuovi oneri informativi in quanto prevede in capo alle imprese che vogliano utilizzare in compensazione i crediti d'imposta ivi richiamati l'obbligo di trasmettere al Ministero delle imprese e del made in Italy apposite comunicazioni sugli investimenti effettuati o da effettuarsi, nonché sui crediti d'imposta maturati, ma non ancora fruiti. A tale scopo la disposizione in esame prevede che le imprese si avvalgano del modello di comunicazione già previsto – sebbene per scopi differenti – dalla normativa vigente (articolo 1, commi 191, quarto periodo, e 204, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021, che verrà appositamente modificato con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy al fine di adattarne il contenuto, le modalità e i termini alle diverse finalità che l'articolo in commento intende perseguire.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Per quanto riguarda gli articoli qui esaminati, in considerazione del fatto che la disciplina contenuta nei vari interventi normativi non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Per quanto riguarda l'**articolo 3**, l'attuazione è demandata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da *adottare* entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame ove saranno definiti il contenuto, le modalità e i termini per adempiere a tali obblighi di comunicazione.

L'**articolo 4, comma 1**, prevede che un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisca le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 4.

L'**articolo 6** – nel disporre che le comunicazioni ivi previste sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico – prevede l'adozione di un apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy con il quale apportare le necessarie modificazioni al citato decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui all'articolo in esame.

Con riguardo all'**art. 8, comma 1**, il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT).

Le altre disposizioni sono immediatamente efficaci e non richiedono interventi attuativi.

4.2 Monitoraggio

Per quanto riguarda gli **articoli 1 e 2**, il monitoraggio delle disposizioni spetta all'Amministrazione finanziaria. In particolare, lo stesso viene effettuato nell'ambito del monitoraggio dell'intera misura agevolativa, sulla base della documentazione presentata all'ENEA e sulla base delle comunicazioni delle cessioni dei crediti d'imposta presentate all'Agenzia delle entrate.

Per quanto concerne l'**articolo 3**, il monitoraggio è realizzato attraverso la verifica degli indicatori costituiti dalle informazioni raccolte da ENEA e dal Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, dei ministri.

Con riferimento all'**articolo 6** non si hanno elementi da segnalare ai fini del monitoraggio.

Gli interventi normativi contenuti nell'articolo 7 non necessitano per loro natura di uno specifico monitoraggio. Pertanto, si applicheranno i monitoraggi relativi agli istituti del contraddittorio preventivo e delle definizioni dell'accertamento, ad opera delle Agenzie.

L'impatto dell'**art. 8, comma 1**, sarà monitorato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT).

€ 4,00